

## LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'INFERMIERE

La figura dell'infermiere può configurarsi quale libero professionista, ma anche è più spesso quale lavoratore dipendente da strutture private o pubbliche.

Prevalentemente l'opera di questi professionisti è resa nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche quali ASL e ospedali ed è in tale ambito che ne verrà valutata la responsabilità. Ci si chiede in primo luogo, se si tratti di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. La differenza è rilevante per tutta una serie di conseguenze.

Per quanto riguarda il danno risarcibile, nel caso di responsabilità contrattuale, essa è ristretta al danno prevedibile nel momento in cui è avvenuta la prestazione.

Nel caso di danno extracontrattuale, è il danneggiato che deve fornire la prova della colpevolezza, mentre nel caso di danno contrattuale, è il danneggiante che deve fornire la prova di aver eseguito correttamente la prestazione.

Inoltre l'azione per l'accertamento della responsabilità extracontrattuale si prescrive in dieci anni, mentre per quella contrattuale, la prescrizione è quinquennale. Si ritiene che la responsabilità dell'infermiere professionale sia di natura contrattuale.

Con l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999 n.42 è stata superata la distinzione tra professioni sanitarie principali (come quella del medico) e professioni ausiliarie (come quelle degli infermieri). Tutte le figure sono state così unificate nell'ambito delle professioni sanitarie.

Successivamente la legge 10 agosto 2000 n.151 che ha introdotto la dirigenza sanitaria, ha pure ribadito l'autonomia professionale della professione infermieristica.

Su tale base si configura ormai, nei confronti dei pazienti, come avviene per i medici, una responsabilità di natura contrattuale.

A questo punto, l'infermiere, come ogni professionista, è tenuto a garantire non il risultato della propria attività, ma il rispetto delle norme che mediamente, le regole della sua professione gli impongono di rispettare. Al fine di valutare il rispetto di queste regole costituiscono parametri di valutazione le norme che disciplinano le competenze dell'infermiere così come indicate nel DM 14.9.94 n. 739 (profilo professionale).

Si fa però presente che l'infermiere quale dipendente pubblico risponde nei confronti della amministrazione solo in caso di dolo o colpa grave, (articolo 23 co.1 DPR n.3/1957).

In base all'articolo 28 della Costituzione, il soggetto danneggiato può proporre azione legale nei confronti dell'ente, ma anche nei confronti del sanitario.

Qualora il cittadino agisca solo nei confronti dell'ente (ASL o Ospedale), l'ente potrà poi far promuovere dalla Corte dei Conti azione di responsabilità per il recupero dell'esborso effettuato a favore del cittadino danneggiato.

L'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti in base all'articolo 1 della legge n. 20/94, è però limitata ai casi di dolo o colpa grave e prevede anche la riduzione della responsabilità nel caso di concorso di circostanze di particolare difficoltà o di eccessivo carico di lavoro.

Ci si chiede inoltre se sia legittima la stipula di assicurazioni a favore del personale infermieristico per danni procurati a terzi.

Come noto, la giurisprudenza ha sempre ritenuto illegittime e nulle, le clausole che assicurano il pubblico dipendente per responsabilità contabile nei confronti di terzi. Si ritiene che questi principi non valgano per medici ed infermieri che risulterebbero perfettamente assicurabili.